

che prima della mobilitazione ed a più riprese si provvide a trasferire alle compagnie stesse, come fu reso notorio, i militari in congedo che erano provvisti della patente suddetta; ovvero non avevano mai prestato servizio, perchè di classi giovani o di 3^a categoria, ed in tale caso non essendo ancora stati assegnati ad un corpo potranno, al momento in cui cessasse per essi l'esonero, essere assegnati alle compagnie automobilisti in base alle disposizioni emanate con le circolari di chiamata della rispettiva classe e categoria.

« Ció posto, è evidente che l'eventualità di assegnazione ad altro corpo o arma dei militari di cui trattasi è poco probabile e potrebbe tutto al più verificarsi per singoli e rari casi, circostanza questa che non consiglia di emanare disposizioni d'indole generale.

« Pur tuttavia il Ministero non trascurerà di adottare adeguati provvedimenti onde evitare che, anche nei casi singoli cui si è accennato, i militari in questione vengano assegnati, compatibilmente con le esigenze del servizio, alle compagnie automobilisti ove indubbiamente più utilmente possono essere impiegati.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Gaudenzi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se ritenga equo il trattamento usato agli ufficiali degenti negli ospedali territoriali in seguito a malattie contratte in servizio al fronte, i quali, pur avendo perdute le indennità di guerra, debbono corrispondere la intera retta ospitaliera ».

RISPOSTA. — « Non v'ha dubbio che, oltre ai feriti, anche coloro che debbono lasciare l'esercito operante per malattia, specialmente se contratta per causa di servizio, sono meritevoli di ogni riguardo.

« Però le condizioni del bilancio non consentono di usare a tutti quel benevolo trattamento che assai volentieri si userebbe se fosse possibile, ed è perciò necessario fare delle distinzioni, limitando il trattamento più favorevole ai feriti, come quelli che, in generale, hanno più direttamente esposto la loro vita.

« Non è, pertanto, possibile modificare le disposizioni vigenti al riguardo; e, del resto, non sembra che il trattamento usato agli ufficiali degenti negli ospedali territoriali sia tale da costituir motivo di giuste lagnanze. Infatti si deve tener presente che

essi, pagando una retta giornaliera assai mite (lire 3 per gli ufficiali subalterni), hanno vitto, alloggio e cure complete, cosicchè, percependo l'intero stipendio, non si trovano in condizioni economiche peggiori di quelle in cui si troverebbero se prestassero servizio e dovessero provvedere per proprio conto, non a spese di cura ma alle semplici spese di alloggio e vitto.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Girardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se è vero che, mentre ufficiali che sono sempre stati negli uffici dall'inizio della guerra, senza avere avuto mai il comando di un reparto combattente, e senza quindi aver mai corso il pericolo di vita e sostenuta la responsabilità del comando di un reparto combattente, sono promossi al grado superiore, e persino gli ufficiali prigionieri al ritorno in Patria saranno promossi almeno al grado immediatamente superiore, e mentre anche gli ufficiali ammalati, per malattie che non si sa neppure se incontrate con tutta certezza in servizio, sono promossi al grado superiore con lieve ritardo; gli ufficiali feriti, con distintivo d'onore adottato da la circolare 182 del *Giornale Militare* 1917, sono esclusi dalla promozione perfino dal grado immediatamente superiore a quello che avevano quando furono feriti, per difetto di alcuno dei requisiti di idoneità richiesti dal paragrafo 137 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento del Regio esercito. E ciò malgrado che la circolare 347 *Giornale Militare* 1916, nel concedere la promozione a tanti valorosi pel mancato possesso dell'incondizionata idoneità fisica, costituisca un premio evidente all'indiscutibile valore dimostrato da tali ufficiali, per cui tale premio dovrebbe precludere dall'esame delle qualità richieste per la promozione al grado immediatamente superiore ».

RISPOSTA. — « Per g'i ufficiali feriti fu stabilito col decreto luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 690, in deroga delle disposizioni fondamentali della legge sull'avanzamento, richiedenti per la promozione anche la incondizionata idoneità fisica, che potessero conseguire la promozione al grado immediatamente superiore. E la disposizione è stata applicata con grande larghezza, perchè sebbene nei considerandi del decreto fosse menzionata la sola ipotesi di ferite